

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2014, n. 25-736

Modifica ed aggiornamento D.G.R. 1 agosto 2008, n. 79-9405 - Istruzioni per il riconoscimento dei Centri autorizzati al controllo funzionale e alla taratura delle macchine distributrici di prodotti chimici sulle colture agricole.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

L'orientamento delle politiche agricole comunitarie, da parecchi anni, testimonia l'importanza di adottare tecniche colturali che permettano alle aziende agricole di condurre la loro attività produttiva nel rispetto dell'ambiente e di ottenere nel contempo prodotti di qualità elevata.

La razionalizzazione delle tecniche impiegate nel campo della difesa fitosanitaria delle colture costituisce un elemento di importanza strategica per il conseguimento di tali obiettivi; nel caso specifico, una corretta distribuzione ed applicazione dei fitofarmaci può aumentare sensibilmente l'efficacia dei prodotti, permettendo l'impiego di quantità inferiori degli stessi, e la riduzione della quantità immessa nell'ambiente di inquinanti oltre ad influire positivamente sul contenimento dei costi di produzione e sulla salute degli operatori.

In Piemonte i risultati ottenuti attraverso i programmi per la diffusione di tecniche produttive ecocompatibili, quali il Programma Regionale di Difesa Integrata delle Colture (P.R.D.I.C.) od il Programma di attuazione del Regolamento CEE 2078/92, hanno dimostrato che l'introduzione delle innovazioni in ambito agroambientale costituisce una condizione fondamentale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Nell'ambito della razionalizzazione delle tecniche di distribuzione dei prodotti chimici in agricoltura si evidenzia come, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 118-704 del 31 luglio 2000 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999 ed in particolare nelle azioni F1) "Applicazione delle tecniche di produzione integrata" ed F2) "Applicazione delle tecniche di produzione biologica" inserite nella Misura F "Misure Agroambientali", siano state previste le attività di controllo funzionale delle macchine irroratrici con applicazione della procedura almeno una volta nel quinquennio.

In tale contesto con D.G.R. 26 febbraio 2001, n. 44 – 2346 venivano approvate le Istruzioni per il riconoscimento dei Centri autorizzati al controllo funzionale e alla taratura delle macchine distributrici di prodotti chimici sulle colture agricole e successivamente, con D.D. 19 marzo 2001 n. 11 veniva approvata la Metodologia di riferimento e la relativa modulistica per il controllo funzionale delle macchine distributrici di prodotti agricoli sulle colture agricole.

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte per il periodo 2007-2013, adottato con D.G.R. 48-5643 del 2/04/2007, è stato previsto, nelle azioni 214.1 e 214.2, l'obbligo per i beneficiari di sottoporre a verifica funzionale le attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci due volte nel periodo di impegno.

La sensibilità sulla tematica, si è tradotta, a livello europeo, nella Direttiva 128/2009 CE del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Tra gli strumenti previsti per raggiungere gli obiettivi che la Direttiva si prefigge vi è quello della periodica ed obbligatoria effettuazione del controllo funzionale delle macchine irroratrici in uso previsto in particolare all'Art.8 – Ispezione attrezzature in uso.

A livello nazionale tale Direttiva è stata recepita con l'emanazione del D. Lgs 14 agosto 2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. All'art 6 detto Decreto ha previsto l'adozione del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e all'art. 12 - riporta nello specifico le disposizioni generali per l'attuazione dei controlli delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari

Il Piano d'azione nazionale approvato con D.M. 22/01/2014 ha definito gli obiettivi, le misure, le modalità e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità. In particolare il Punto 2.3 ed i relativi allegati n. II, III e IV definiscono nel dettaglio le azioni di dettaglio da attuare sul territorio nazionale, le tipologie di macchinari da sottoporre a controllo funzionale e regolazione e le metodologie standardizzate da applicare sia per quanto riguarda le operazioni di controllo funzionale che di regolazione e taratura.

Risulta pertanto necessario recepire tali contenuti a livello regionale attraverso la modifica e l'aggiornamento delle Istruzioni, precedentemente approvate con D.G.R. 26 febbraio 2001, n. 44 – 2346 e successivamente modificata con D.G.R. 1 agosto 2008, n. 79-9405 al fine di uniformare la metodologia regionale con quella indicata a livello nazionale riferita al controllo funzionale ed alla regolazione (o taratura) delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari.

I Centri attualmente operativi e quelli che verranno attivati in futuro dovranno attenersi a tale normativa per essere autorizzati dalla Regione a svolgere l'attività a cui sono preposti.

Si ritiene pertanto di procedere all'approvazione della nuova versione delle Istruzioni contenute nell'Allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di modificare la D.G.R. 1 agosto 2008, n. 79-9405 approvando la nuova versione, che sostituisce la precedente, delle "Istruzioni per il riconoscimento dei Centri autorizzati al controllo funzionale e taratura delle macchine distributrici di prodotti chimici sulle colture agricole", contenute nell'Allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

- di demandare alla Direzione regionale competente l'assunzione dei provvedimenti attuativi necessari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

ISTRUZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI “CENTRI AUTORIZZATI AL CONTROLLO FUNZIONALE E REGOLAZIONE DELLE MACCHINE IRRORATRICI IN PIEMONTE”

INDICE

0. Premessa
1. Presentazione ed istruttoria delle domande di autorizzazione dei Centri Prova
 - 1.1 Presentazione delle domande
 - 1.2 Istruttoria
2. Controllo dell'attività svolta dai Centri Prova
3. Revoca o sospensione dell'autorizzazione
4. Formazione, abilitazione ed aggiornamento del personale addetto ai controlli
 - 4.1 Requisiti
 - 4.2 Certificato di Abilitazione
 - 4.3 Corsi di formazione ed aggiornamento
 - 4.4 Domande di partecipazione ai corsi di formazione
 - 4.5 Revoca, sospensione o decadenza dell'abilitazione
5. Controllo delle irroratrici e rilascio dell'attestato di funzionalità
 - 5.1 Modalità di controllo
 - 5.2 Supporto informatico e attestato di funzionalità
6. Regolazione (taratura) delle irroratrici e rilascio del rapporto di avvenuta regolazione della macchina
 - 6.1 Modalità di svolgimento della procedura di regolazione
 - 6.2 Rapporto di avvenuta regolazione (taratura) della macchina irroratrice
7. Costi del servizio
8. Disposizioni Operative

0. Premessa

In agricoltura la corretta distribuzione dei fitofarmaci può influire in modo determinante sui risultati del processo produttivo migliorando l'efficacia dei trattamenti fitosanitari e abbassandone i costi, riducendo l'impatto ambientale degli stessi trattamenti e salvaguardando la salute di operatori e consumatori.

Presupposto fondamentale per ottenere questi risultati è l'uso di macchine irroratrici efficienti che consentano di stabilire a priori e con precisione la quantità di miscela da impiegare e garantiscano nel contempo un'uniforme distribuzione del principio attivo sulla superficie trattata.

A seguito dell'emanazione del DM 22/01/2014 “Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, recante: “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi”, che introduce l'obbligo in tutti gli Stati Membri, di sottoporre a controllo funzionale periodico tutte le macchine irroratrici impiegate per scopi professionali, la Regione Piemonte ha provveduto ad aggiornare la normativa regionale già esistente, riguardante la metodologia di riferimento e la procedura di autorizzazione dei Centri di controllo e dei tecnici abilitati allo svolgimento del servizio di controllo.

Tale normativa prevede che i Centri Prova siano dotati di personale tecnico appositamente formato e di attrezzature idonee a rilevare i parametri di verifica.

Destinatari del servizio sono quindi gli utilizzatori di macchine distributrici di fitofarmaci che operano sul territorio regionale.

I Centri interessati ad ottenere il riconoscimento dovranno possedere i seguenti requisiti:

- disporre di almeno un tecnico abilitato al controllo funzionale per ognuna delle categorie di macchine controllate (irroratrici per colture erbacee; irroratrici per colture arboree; altre tipologie

di irroratrici: lance a mano collegate a irroratrici tradizionali, a motocarriole o pompe fisse; irroratrici spalleggiate con motore autonomo dotate di ventilatore)

- disporre delle attrezzature necessarie a determinare tutti i parametri previsti dalla metodologia che verrà approvata dalla Regione secondo gli standard dalla stessa definiti;
- disporre presso l'area adibita allo svolgimento dei controlli funzionali di un sistema per la corretta evacuazione dei gas di scarico del trattore o della macchina semovente se impiegate in un ambiente chiuso (Centro Prova fisso);
- disporre, nell'area in cui vengono svolti i controlli funzionali, di una serie di utenze elettriche a 12 volt per alimentare eventuali strumentazioni delle macchine irroratrici oggetto dei test e/o le strumentazioni necessarie per i controlli (sia nel caso di Centri Prova fissi che mobili);

- disporre dei supporti informatici necessari per l'utilizzo del software di archiviazione dei dati riportati sulle Schede di Controllo e per il trasferimento degli stessi agli uffici regionali e provinciali;

Per i Centri Prova che si occupano dei controlli sulle irroratrici delle colture erbacee è necessario che il luogo dove avvengono i test abbia dimensioni sufficienti ad ospitare una corretta verifica dell'uniformità di distribuzione della barra per tutto il suo sviluppo.

1. Presentazione ed istruttoria delle domande di autorizzazione dei Centri Prova

1.1 Presentazione delle domande.

I Centri interessati ad ottenere l'autorizzazione presentano domanda alla Regione utilizzando il modello predisposto dalla Direzione regionale competente debitamente sottoscritto dal legale rappresentante.

I Centri dovranno impegnarsi a:

- rispettare la metodologia per il controllo e la regolazione delle macchine distributrici di prodotti chimici sulle colture agricole stabilita dalla Regione;
- redigere in ogni loro parte le apposite Schede di Controllo e conservarne copia presso la sede del Centro unitamente ai Certificati di Conformità rilasciati;
- registrare tramite l'apposito software, messo a disposizione dalla Regione Piemonte, i dati relativi alle verifiche effettuate e a trasmetterli agli Enti interessati secondo quanto stabilito dalla Regione;
- effettuare i controlli delle attrezzature delle aziende richiedenti senza alcuna discriminazione;
- sottoporsi ai controlli presso la sede del Centro o durante le sessioni di controllo disposti dalla Regione al fine di accertare il rispetto delle Istruzioni;
- comunicare preventivamente alla Regione le variazioni di sede, dell'attrezzatura utilizzata e del personale preposto alla realizzazione del servizio;
- comunicare alla Regione le tariffe applicate per l'erogazione del servizio;
- rispettare i costi massimi e le tariffe (quando previste) stabiliti dalla Regione e per la realizzazione dei controlli funzionali e delle regolazioni;

Potranno presentare la domanda nei termini previsti anche i Centri che non dispongono di tecnici abilitati ma che hanno richiesto la formazione del personale necessario secondo quanto stabilito al punto 4.4.

In questi casi l'istruttoria dell'istanza verrà completata nel momento in cui il Centro comunicherà per iscritto di avere a disposizione il personale richiesto. In mancanza di tale comunicazione, al termine dell'anno di presentazione, la domanda si considererà decaduta.

I Centri Prova mobili che intendono operare anche al di fuori della Regione, per ottenere il riconoscimento della propria autorizzazione da parte della Regione o Provincia autonoma nella quale intendono operare, devono darne apposita comunicazione alla stessa.

Parallelamente i Centri Prova, provenienti da altre Regioni/Province Autonome, che intendono operare in Piemonte devono contattare l'autorità o il responsabile regionale competenti, per ottenere l'autorizzazione a svolgere la propria attività, fornendo allo stesso tempo anche le informazioni in merito alle date e ai luoghi dei controlli che andranno ad effettuare. Anche questi Centri dovranno

provvedere all'archiviazione delle informazioni derivate dai controlli effettuati, sul supporto informatico predisposto dalla Regione Piemonte.

1.2 Istruttoria.

La Regione provvederà ad istruire le domande di riconoscimento, presentate ai sensi delle presenti Istruzioni, entro 120 giorni dal ricevimento.

Relativamente alle istanze che presentano i requisiti richiesti dalle Istruzioni verrà rilasciata apposita autorizzazione mediante atto del dirigente responsabile, previo accertamento delle capacità operative del Centro.

Per la valutazione delle attrezzature possedute e della capacità dei Centri ad operare secondo la metodologia di riferimento la Regione potrà avvalersi della consulenza di enti qualificati individuati nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

Qualora si verificassero variazioni inerenti attrezzatura e personale il Centro dovrà preventivamente comunicarle alla Regione che provvederà ad eventuali adeguamenti dell'autorizzazione rilasciata.

2. Controllo dell'attività svolta dai Centri Prova

La Regione, anche avvalendosi della consulenza di Enti qualificati individuati nel rispetto della normativa che disciplina la materia, disporrà dei controlli finalizzati a verificare il rispetto delle presenti Istruzioni da parte dei Centri riconosciuti.

Tale verifica deve essere effettuata in contemporanea alla verifica di conformità ai requisiti minimi delle attrezzature utilizzate per il controllo funzionale delle macchine irroratrici:

ogni 24 mesi a partire dalla data di abilitazione nei Centri che effettuano meno di 200 controlli/anno;

ogni 12 mesi a partire dalla data di abilitazione nei Centri che effettuano 200 o più controlli/anno.

L'attività di verifica riguarderà anche i Centri Prova mobili provenienti da altre Regioni, che sono stati autorizzati ad operare sul territorio regionale, e che saranno soggetti allo stesso tipo di controlli secondo i modi e i tempi previsti per tutti gli altri Centri.

Tutti i Centri Prova sono tenuti a fornire alla Regione, quando richieste, le informazioni relative alle date e ai luoghi dei controlli che hanno in programma di svolgere, al fine di consentire le verifiche sulla propria attività.

Tutti i Centri Prova sono tenuti a fornire, almeno trimestralmente, alla Regione informazioni sui controlli effettuati.

3. Revoca o sospensione dell'autorizzazione

La Regione dispone la sospensione dell'autorizzazione per un periodo di tre mesi qualora si rilevino le seguenti inadempienze:

- mancato rispetto della metodologia di controllo funzionale e taratura approvata dalla Regione;
- mancata archiviazione delle Schede di Controllo o dei Certificati di Conformità;
- errata o parziale compilazione delle Schede di Controllo;
- rifiuto o discriminazione nell'erogazione del servizio non motivato da precise ragioni tecniche od operative;
- inadeguato stato di efficienza delle attrezzature di controllo e taratura;
- mancato rispetto dei tempi di trasmissione alla Regione o ad altro Ente interessato dei dati relativi ai controlli effettuati;
- mancata comunicazione alla Regione delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio;
- applicazione di tariffe superiori a quelle stabilite dalla Regione per la realizzazione delle verifiche;

Il Centro, al termine del periodo di sospensione, può riprendere normalmente l'attività.

Due sospensioni nell'arco temporale di due anni comportano la revoca dell'autorizzazione.

La revoca comporta l'impossibilità per il Centro di operare per un periodo di due anni. Trascorso questo periodo il Centro interessato a riprendere l'attività dovrà comunque ripresentare domanda di autorizzazione.

Per quanto riguarda i Centri Prova provenienti da altre Regioni, che sono stati autorizzati ad operare sul territorio Piemontese, nel caso in cui la Regione riscontri delle irregolarità o delle inadempienze nella loro attività, ha la facoltà di sospendere temporaneamente o di revocare tale riconoscimento, inviandone comunicazione alla loro Regione o Provincia autonoma che ha rilasciato originariamente l'abilitazione.

4. Formazione, abilitazione ed aggiornamento del personale addetto ai controlli

4.1 Requisiti.

I tecnici preposti alla realizzazione del servizio di controllo funzionale dovranno:

- a) possedere uno dei seguenti requisiti: Laurea in Scienze Agrarie o Forestali, diploma di Perito Agrario, diploma di Agrotecnico, diploma universitario in Produzioni Vegetali - indirizzo difesa, diploma di Perito meccanico, Laurea in Ingegneria Meccanica o titoli equipollenti, titolo di scuola dell'obbligo e comprovata esperienza nel settore specifico delle macchine irroratrici da prodursi attraverso autodichiarazione;
- b) partecipare ad un corso teorico pratico di durata pari a 5 giorni (durata minima 40 ore) sul tema del controllo funzionale e la taratura delle macchine distributrici di fitofarmaci;
- c) svolgere un periodo di tirocinio pratico applicativo (specifico per ciascuna tipologia di macchina irroratrice per cui si chiede l'autorizzazione) della durata minima di 3 giorni, o corrispondente ad almeno 6 macchine esaminate; il tirocinio può essere svolto in qualsiasi Centro prova in possesso di regolare abilitazione.

Per poter essere ammessi all'esame di abilitazione, composto da una parte teorica e una pratica, gli aspiranti tecnici devono avere frequentato almeno il 70% delle lezioni previste dal corso di formazione ed aver svolto il relativo tirocinio. Nel caso non siano disponibili sul territorio Centri Prova o attrezzature per consentire lo svolgimento del tirocinio, al tecnico viene comunque consentito di svolgere l'esame dopo la parte teorica, ma il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato all'attività di tirocinio il cui svolgimento dovrà essere verificato dall'Autorità Regionale competente.

E' prevista un'abilitazione del tecnico separata per ciascuna tipologia di macchina irroratrice (per colture arboree, per colture erbacee, altre tipologie di irroratrici).

Parte teorica

E' suddivisa in una prova scritta e in un colloquio orale.

La prova scritta è composta da una serie di quiz (almeno 30) a risposta multipla scelti a caso tra quelli indicati nel Documento ENAMA n. 2. Ognuno dei seguenti temi deve essere oggetto di almeno 3 quiz:

ugelli

circuito idraulico

pompe

componenti irroratrici per colture erbacee, arboree e/o altre tipologie (lance a mano collegate a irroratrici tradizionali, a motocarriole o pompe fisse; irroratrici spalleggiate con motore autonomo dotate di ventilatore)

aspetti burocratici e legali legati all'effettuazione del controllo

Affinché la prova, a tempo, sia superata è necessario che venga fornita una risposta corretta ad almeno l'80% delle domande.

Il colloquio orale verterà sull'analisi dei risultati della parte scritta.

Parte pratica

Consiste nell'esecuzione, da parte del candidato, di un controllo funzionale completo di almeno una macchina irroratrice per ciascuna tipologia per la quale si chiede l'abilitazione (macchina per trattamenti alle colture erbacee; alle colture arboree, lance a mano collegate a irroratrici tradizionali, a motocarriole o pompe fisse; irroratrici spalleggiate con motore autonomo dotate di ventilatore).

La valutazione complessiva del candidato, e quindi la sua abilitazione o meno ad eseguire il controllo funzionale delle macchine irroratrici, sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata e costituita da almeno uno dei docenti che ha svolto il corso.

c) superare un apposito esame di abilitazione che consisterà nella verifica completa di una macchina per ognuna delle categorie di attrezzature (irroratrici per colture erbacee; irroratrici per colture arboree, altre tipologie di irroratrici) per cui si richiede l'abilitazione;

L'esame di abilitazione sarà tenuto da una Commissione composta da due funzionari della Direzione Regionale competente e da due esperti in materia di controllo irroratrici in servizio presso un'istituzione pubblica operante in Piemonte. Alla nomina dei membri della Commissione provvederà la Direzione Regionale competente

4.2. Certificato di Abilitazione.

Ai tecnici in possesso dei requisiti di cui al punto 4.1 verrà rilasciato dalla Regione un Certificato di Abilitazione per la realizzazione del servizio di controllo e taratura.

4.3 Corsi di formazione ed aggiornamento.

I corsi citati al punto 4.1 b) nonché quelli di aggiornamento dei tecnici già abilitati verranno svolti sulla base delle domande di partecipazione presentate alla Regione nei termini stabiliti ed in base alle effettive risorse finanziarie a disposizione.

Gli Enti di formazione interessati alla realizzazione dei corsi dovranno:

- dimostrare di possedere la necessaria esperienza in ambito formativo;
- disporre di docenti con un curriculum da cui si evinca un'approfondita conoscenza teorico-pratica degli argomenti oggetto delle lezioni;
- disporre dell'attrezzatura necessaria per svolgere una parte di esercitazione pratica inerente il controllo funzionale e la taratura delle macchine irroratrici.

Gli stessi Enti dovranno inoltre garantire il libero accesso ai corsi dei tecnici interessati senza discriminazione alcuna.

4.4 Domande di partecipazione ai corsi di formazione.

La domanda di partecipazione ai corsi dovrà essere presentata alla Regione che provvederà a definire gli elenchi dei partecipanti alle diverse sessioni in programma.

Le domande di partecipazione ai corsi dovranno essere presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

La Regione si riserva di stabilire nuovi termini di presentazione in relazione a sopravvenute necessità diverse di programmazione dell'attività di formazione e aggiornamento.

4.5 Revoca, sospensione o decadenza dell'abilitazione.

La Regione dispone la sospensione dell'abilitazione per un periodo di tre mesi qualora il tecnico si renda direttamente responsabile dei seguenti inadempimenti:

- compilazione scorretta o parziale delle Schede di Controllo
- mancata archiviazione delle Schede di Controllo o dei Certificati di Conformità;
- rifiuto o discriminazione nell'erogazione del servizio non motivato da precise ragioni tecniche od operative;

Il tecnico, al termine del periodo di sospensione, può riprendere normalmente l'attività.

Due sospensioni nell'arco temporale di due anni comportano la revoca dell'abilitazione.

Qualora il tecnico si renda direttamente responsabile di comprovato grave e volontario mancato rispetto della metodologia di controllo in vigore la Regione potrà stabilire la revoca immediata dell'abilitazione. Il giudizio di gravità e volontarietà dovrà basarsi su argomentazioni tecniche prodotte da organismi di controllo regionali, o incaricati, o riconosciuti dalla Regione stessa

La revoca comporta l'impossibilità per il tecnico ad operare per due anni. Trascorso questo periodo il tecnico interessato a riprendere l'attività dovrà partecipare ad un corso di formazione e superare l'esame di abilitazione come previsto al punto 4.1 delle presenti Istruzioni.

I tecnici dovranno inoltre partecipare ai corsi di aggiornamento che la Regione riterrà necessario prevedere. La mancata partecipazione nei tempi previsti, senza valida giustificazione emessa dal rispettivo Centro di riferimento, comporterà l'automatica sospensione dell'abilitazione.

L'abilitazione decade qualora il tecnico non eserciti l'attività per cui è stato abilitato per un periodo continuativo superiore a due anni salvo deroghe concesse dalla Regione per cause non legate all'attività del tecnico.

Il tecnico in possesso di un'abilitazione decaduta, se interessato a riprendere l'attività, dovrà partecipare ad un corso di formazione e superare l'esame di abilitazione come previsto al punto 4.1 delle presenti Istruzioni.

5. Controllo delle irroratrici e rilascio dell'attestato di funzionalità.

5.1 Modalità di controllo.

Al fine di attestare la rispondenza delle irroratrici ai parametri individuati dalla Regione i Centri in possesso dell'autorizzazione dovranno sottoporle ai controlli previsti dalla metodologia approvata dalla Direzione Regionale competente.

I parametri rilevati dovranno essere riportati sulle apposite Schede di Controllo o sugli appositi supporti informatici predisposti dalla regione.

5.2 Supporto informatico, attestato di funzionalità.

La Regione provvederà a fornire gratuitamente ai Centri autorizzati il software per il trattamento informatico dei parametri rilevati.

I tecnici preposti al controllo saranno tenuti ad imputare, mediante tale programma informatico, tutti i dati riportati sulle Schede di Controllo.

Una volta completato l'inserimento dei dati, se questi rientreranno nei limiti previsti dalla metodologia di riferimento, sarà possibile stampare l'attestato di funzionalità che verrà rilasciato al fruitore del servizio ed attesterà che l'irroratrice è stata sottoposta a controllo con esito positivo.

Contestualmente all'attestato di funzionalità si prevede di rilasciare una targhetta adesiva da applicare in posizione visibile sulla macchina controllata. Alla riproduzione delle targhette, provvederà la Regione che li distribuirà ai Centri in relazione al numero di verifiche effettuate.

Le targhette saranno realizzate con colorazioni standard e predefinite, in materiale resistente all'usura.

I contenuti minimi indicati sulla targhetta faranno riferimento a quelli definiti nell'allegato II del Piano di Azione Nazionale e comprenderanno le seguenti informazioni:

- quelle riguardanti il controllo funzionale effettuato (identificativo del controllo, anno in cui è stato effettuato il controllo);
- il nome del Centro Prova che ha svolto il controllo
- il nome dell'Ente responsabile del servizio di controllo (Regione Piemonte)

I campi relativi all'identificativo del Centro e a quello del controllo effettuato sulla macchina irroratrice, non saranno degli elementi prestampati sulla targhetta, ma dovranno essere inseriti in modo permanente (es.: tramite un marcatore indelebile) dal tecnico abilitato al momento del rilascio dello stesso.

A cadenza stabilita dalla Regione il Centro dovrà trasmettere su supporto informatico, alla Regione o ad altro Ente interessato, tutti i dati rilevati nel corso delle verifiche e relativi agli attestati di funzionalità emessi.

In ogni caso entro il mese di gennaio dell'anno successivo è fatto obbligo di trasmettere alla Regione, su supporto informatico, tutti i dati rilevati nel corso dell'anno,

6. Regolazione (taratura) delle irroratrici e rilascio del rapporto di avvenuta regolazione della macchina.

6.1 Modalità di svolgimento della procedura di regolazione

La regolazione (taratura) strumentale della macchina irroratrice deve essere eseguita presso i Centri Prova autorizzati, a completamento delle operazioni di controllo funzionale, tramite idonee attrezzature (banchi prova).

I principali parametri operativi dell'irroratrice sui quali è possibile intervenire con la regolazione strumentale, tutti strettamente correlati tra loro, sono:

- volume di distribuzione;
- tipo di ugello;
- portata dell'ugello;
- portata (rapporto di trasmissione ventilatore e inclinazione delle pale) e direzione dell'aria generata dal ventilatore (posizione dei deflettori se presenti);
- pressione di esercizio;
- altezza di lavoro (solo per le barre irroratrici);
- velocità di avanzamento (rapporto di trasmissione e numero di giri motore della trattrice).

Nell'eseguire la regolazione, il Centro Prova tiene conto delle indicazioni derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali relativamente ai volumi di miscela da distribuire.

6.2 Rapporto di avvenuta regolazione (taratura) della macchina irroratrice.

Al termine delle operazioni di regolazione, il Centro Prova rilascerà al proprietario/utilizzatore della macchina irroratrice un documento nel quale saranno riportate le seguenti informazioni: il Centro Prova e il tecnico che ha effettuato la regolazione (taratura), la data, gli elementi identificativi della macchina irroratrice e i parametri operativi che sono stati oggetto della regolazione. Devono essere, altresì, riportate le modalità operative più idonee per la corretta esecuzione dei trattamenti e principali tipologie di colture e i principali tipi di intervento effettuati in azienda.

La validità delle regolazioni effettuate dai Centri Prova è regolamentata dalle normative di settore vigenti.

7. Costi del servizio

La Direzione regionale competente stabilisce il costo massimo che i Centri sono tenuti a rispettare per l'erogazione del servizio di controllo funzionale e taratura.

8. Disposizioni operative

La Direzione Regionale competente è incaricata a svolgere le funzioni che le presenti Istruzioni attribuiscono alla Regione ed in particolare a:

- aggiornare le disposizioni di dettaglio ritenute necessarie per l'applicazione delle Istruzioni nell'ambito dei principi fissati dalle stesse;
- aggiornare la metodologia di riferimento per il controllo funzionale e la regolazione delle macchine irroratrici;
- aggiornare la modulistica che i Centri dovranno utilizzare per il rilevamento dei parametri sottoposti a verifica (Schede di Controllo);
- aggiornare i modelli per la presentazione delle istanze previste dalle Istruzioni.
- rendere disponibili i supporti software per l'archiviazione e la trasmissione delle informazioni.